

A cura di **Anna De Rosa**

L'Agenda

del mese di novembre 2018


NUOVA ETICHETTATURA DEI CARBURANTI

**Decreto Legislativo n.257
del 16/12/2016, entrata
in vigore il 12/10/2018**

Con l'entrata in vigore di questo decreto, che attua e recepisce la direttiva UE 2014/94, è stata introdotta una nuova classificazione delle sigle dei carburanti. Le nuove sigle ora devono essere inserite all'interno di etichette con forme differenti a seconda che si tratti di benzine, gasolio, o carburanti gassosi. In particolare per le benzine sono previste etichette a forma circolare, contraddistinte dalla lettera E seguita dalla percentuale di componente biocarburante presente.

A titolo esemplificativo il carburante E5 indica che la componente di alcool etanolo è pari al 5%. Per il gasolio sono previste etichette a forma quadrata, contraddistinte dalla lettera B, sempre a titolo di esempio il B10, indica la componente di biodiesel. Se l'etichetta riporta la sigla XTL si tratta invece di gasolio sintetico non derivato dalla raffinazione del greggio. Infine per i carburanti gassosi sono previste etichette a forma di rombo con le sigle H2 se idrogeno, CNG se metano o LPG se gpl, e infine LNG se metano liquido.

Di seguito riportiamo i nuovi simboli e sigle:



Le nuove etichette sono visibili nelle stazioni di servizio, tanto sul distributore di carburante che sulla pistola erogatrice. Per quanto riguarda invece, i veicoli immessi per la prima volta sul

mercato oppure immatricolati a partire dal 12 ottobre scorso, le etichette devono essere collocate in prossimità del tappo o del serbatoio e sul manuale d'uso e di manutenzione. Per i veicoli immatricolati, invece, prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, non vi sono particolari previsioni. Le nuove etichette entreranno in vigore nei 28 Paesi dell'Unione Europea, in quelli del SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in Svizzera, Serbia, Macedonia e Turchia.

SOMMARIO

- Nuova etichettatura dei carburanti
- Decreto Genova: misure di interesse per l'autotrasporto
- Pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili
- Patenti di guida e ricorsi
- In vista della fatturazione elettronica
- Limiti alla circolazione per veicoli inquinanti nella Pianura padana
- Nuova Sabatini, il Mise pubblica il modulo di richiesta online

DECRETO GENOVA: MISURE DI INTERESSE PER L'AUTOTRASPORTO

**Decreto legge 28/09/2018, n.109,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28/09/018**

Le misure urgenti introdotte dal decreto Genova dopo il crollo del ponte Morandi, prevedono risorse per 20 milioni di euro, esenzioni fiscali, sostegni a favore delle imprese danneggiate, interventi per migliorare il flusso dei veicoli nella struttura portuale, istituzione della ZLP (Zona logistica semplificata) e della zona franca urbana. Vediamole in dettaglio.

DISPOSIZIONI SU AUTOTRASPORTO E VIABILITÀ. Il decreto all'art. 5 detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità. Per quanto riguarda il setto-

re, si scrive che “al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, è stata autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018”. Il provvedimento precisa anche che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- 1.le tipologie di spesa ammesse a ristoro;
- 2.i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse, nei limiti delle disponibilità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis”.

Sulle infrastrutture viarie, individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell’evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all’accelerazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

MISURE IN MATERIA FISCALE.

L’art.1 del decreto contiene le misure di esenzione o di agevolazione fiscale previste. Si stabilisce che i redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito dell’evento, a decorrere dall’anno d’imposta in

corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino al 31 dicembre 2020. Inoltre sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino al 31 dicembre 2020. Inoltre gli indennizzi, i risarcimenti conseguenti al crollo e i contributi, di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. E ancora, per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni vengono concesse applicando la normativa europea sugli aiuti “de minimis”. Le persone fisiche e giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento. Infine sono sospesi dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle esattoriali.

SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EVENTO.

L’art. 4 si occupa delle imprese con sede operativa all’interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco di Genova nonché dei professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale situate nella medesima zona. Se questi soggetti hanno subito un decremento dell’fatturato rispetto al cor-

rispondente periodo del 2017 possono richiedere, tramite istanza, una somma fino al 100 % del decremento, ma con il limite di 200.000 euro.

OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI LOGISTICI NEL PORTO DI GENOVA.

L’art. 6 prevede che dallo scorso 29 settembre 2018, il ministero dei Trasporti sovrintenda alla progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione e sistemi informatici per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per questi interventi sono stanziati 8 milioni di euro per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 7 milioni per il 2020. Inoltre verranno assegnate alla Capitaneria del Porto di Genova risorse per assumere ulteriore personale e acquistare i mezzi necessari per perfezionare il traffico portuale e rendere più efficienti le strutture logistiche.

CREAZIONE ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA.

L’art. 7 del decreto istituisce la “Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genova” che comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, inclusi i retroporti di Rivalta Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Borminda, Ovada Belforte, Dinazzo, Melzo e Vado Ligure. Alle imprese che operano in tale area si applicano particolari procedure semplificate.

ISTITUZIONE ZONA FRANCA URBANA.

L’art. 8 riguarda le imprese colpite dal crollo. Nel territorio della Città Metropolitana di Genova viene istituita una zona franca. Tutte le aziende che

novità normative

hanno la sede principale o una sede operativa al suo interno e hanno subito una riduzione del fatturato pari al 25,9% dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, possono richiedere, in alternativa ai benefici fiscali, una serie di esenzioni che elenchiamo di seguito:

- esenzione dell'imposta sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta;
- esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa nella zona franca nel limite di 200.000 euro;
- esenzione delle imposte municipali degli immobili siti nella zona franca; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei primi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni del lavoratore dipendente. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del "de minimis".

SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Il decreto Genova agli artt. 12 e 13 contiene norme dedicate alla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Tra queste l'istituzione dell'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), che può anche imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o

interdittive della circolazione dei veicoli, sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa, oltre all'istituzione dell'Aniop (Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche) per il monitoraggio costante e in tempo reale delle opere, attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologici innovativi.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON MEZZI TRACCIABILI

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 7369 del 10/09/2018

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con questa nota, ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo sulle modalità di verifica dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili come previsti dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, facendo seguito ad altra precedente nota con istruzioni operative per le autorità di controllo sulle procedure di contestazione della violazione di tale obbligo. Nella nuova nota, l'Ispettorato precisa che è rimessa alla valutazione del personale ispettivo l'attivazione delle procedure indicate, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento. Vediamo in dettaglio, le indicazioni operative. Esse riguardano:


- la sussistenza dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di applicare le modalità di pagamento soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione vale a dire tramite: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario

o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Sono assoggettati all'obbligo dei succitati mezzi di pagamento:

- la corresponsione delle indennità di trasferta; il pagamento delle retribuzioni effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni; il pagamento delle retribuzioni mediante vaglia postale.
- l'utilizzo non obbligatorio dei suddetti strumenti per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo (rimborsi, spese di viaggio, alloggio, ...);
- la previsione per gli organi di vigilanza di modalità di verifica presso gli istituti di credito differenziate in base allo strumento di pagamento utilizzato, nel caso in cui vi siano dubbi sull'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti indicati.

Tra le modalità è messo in evidenza il caso di verifica dell'avenuto versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN, che può essere dimostrata unicamente dal datore di lavoro chiamato ad esibire la ricevuta rilasciata dalla banca che ha emesso la carta, in cui sono riportate data e importo della ricarica. Ma anche la circostanza di pagamenti mediante assegno bancario o circolare se il dato-



IV L'Agenda del mese panoramica

re di lavoro non ha fornito al personale ispettivo alcuna prova di emissione dei titoli, che viene fatta rientrare nell'ipotesi di illecito (come previsto dal comma 913).

PATENTI DI GUIDA E RICORSI

Ministero Infrastrutture e Trasporti. Circolare del 5/09/2018

Con questa circolare, il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale Motorizzazione - Divisione 6 - ha dato chiarimenti sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione e revoca della patente per carenza

dei requisiti psicofisici sulla base dei giudizi espressi dalle Commissioni mediche locali, instaurati innanzi al giudice amministrativo.

Il MIT ha voluto specificare tre punti ricorrenti nei contenziosi. In particolare:

- a) Difetto di legittimazione passiva del Ministero in caso di impugnazione del solo giudizio della commissione medica. Su questa questione, il MIT specifica che, la sua carenza di legittimazione, deriva dal fatto che le commissioni mediche locali sono organismi autonomi rispetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dal punto di vista decisionale, organizzativo e funzionale. Ne deriva che il ministero non potrebbe in alcun modo disattendere, modificare o annullare i giudizi di dette Commissioni.
- b) Discrezionalità tecnica del giudizio delle Commissioni mediche locali. Il MIT specifica che le valutazioni tecniche della Commissione Medica sono espressione di discrezionalità tecni-

ca che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Ne deriva la loro insindacabilità nel merito da parte del Ministero che è obbligato ad emettere il conseguente provvedimento di sospensione e/o revoca della patente.

- c) Documentazione medica prodotta dal ricorrente. Il MIT specifica che le Commissioni Mediche non sono vincolate alle valutazioni mediche espresse da altre strutture sanitarie in quanto la legge conferisce loro l'esclusiva competenza circa la verifica dello stato psicofisico degli utenti alla guida.

IN VISTA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 212/2018

Con questa circolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio portale online, nella sezione "Fatture elettroniche e corrispettivi", alcuni strumenti informativi del tutto gratuiti per supportare gli utenti nell'adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. L'obbligo interessa tutti gli operatori residenti o stabiliti in Italia, compresi autotrasportatori e operatori del settore.

Tra gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia e che sinteticamente passiamo in rassegna: la Guida pratica, due video tutorial sulla fattura elettronica e il QR Code per far comprendere come inviare, conservare e consultare i documenti fiscali elettronici e indicare all'utente le norme di riferimento.

La Guida spiega nel dettaglio cos'è la fattura elettronica che dal 1° gennaio

2019 tutti i soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno emettere e ricevere. Le fatture saranno esclusivamente in formato elettronico, e saranno obbligatorie sia per gli operatori Iva (operatori Business to Business B2B) sia per i consumatori finali (Business to Consumer), seppur con alcune eccezioni come i contribuenti che aderiscono al regime dei minimi o al regime forfettario del 15% e i piccoli produttori agricoli. Per avere più riferimenti basta consultare la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. Nella Guida vengono inoltre date istruzioni sulla compilazione della fattura elettronica che richiede comunque di disporre di un pc o di un tablet o di uno smartphone e di un programma software dedicato. La Guida indica poi le modalità di predisposizione e d'invio della fatturazione elettronica. L'Agenzia Entrate mette a disposizione dei contribuenti tre tipologie di programmi per predisporre fatture elettroniche: - una procedura web (accedendo alla sezione "Fatture e Corrispettivi"); - un software scaricabile direttamente su pc, senza necessità di essere connesso alla rete; - l'app 'Fatturae' per tablet e smartphone, scaricabile sia dagli store Android che Apple. Questi sistemi soddisfano le esigenze in particolare di chi emette un numero contenuto di fatture. La Guida chiarisce come funzioni il Sistema di Interscambio (SDI), ovvero lo strumento per inviare ai propri clienti le fatture emesse. Per inviare il file XML della fattura elettronica al SDI esistono diverse possibilità:

- - con un servizio online (presente nel portale "Fatture e Corrispettivi") che

delle novità normative

consente di caricare il file XML, elaborato precedentemente e salvato sul proprio pc;

- mediante la procedura web oppure l'app Fatturapa;
- attraverso la Posta elettronica Certificata (PEC), inviando il file della fattura come allegato all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
- attraverso un canale tematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il Sistema di Interscambio (SDI).

Ricevuta la fattura dal fornitore o dal suo intermediario e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SDI provvede a consegnarla all'indirizzo telematico presente in fattura, così che la stessa verrà inviata alla PEC oppure al canale telematico, comunicato dal cliente al suo fornitore e riportato da quest'ultimo in fattura. Per agevolare questo passaggio e renderlo più sicuro, l'Agenzia delle Entrate consente a tutti gli operatori di generare un QR Code contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico al quale si vogliono ricevere le fatture esibibile al fornitore e agli operatori.

La Guida descrive anche tutti i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a cominciare dalla conservazione elettronica obbligatoria delle fatture.

Infatti non è sufficiente una semplice memorizzazione delle fatture sul PC, ma per adempiere correttamente all'obbligo di conservazione elettronica delle fatture, deve essere svolto un processo regolamentato, in base alla normativa in materia. L'Agenzia mette

gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica, accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE PER VEICOLI INQUINANTI NELLA PIANURA PADANA

Nuovo accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (giugno 2017) e misure territoriali attuative

Dal 1° ottobre scorso sono entrate in vigore alcune limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, nelle Regioni della Pianura Padana: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Queste regioni sono quelle che, nel giugno del 2017, hanno sottoscritto un nuovo accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare si impegnavano a "prevedere, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" entro il 1° ottobre 2020 ed alla categoria "Euro 5" entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del

PM10 o del biossido di azoto NO₂". Tali regioni hanno così adottato delle delibere generali che i Comuni interessati hanno recepito con rispettive ordinanze, spesso non omogenee tra regione e regione, vediamole in dettaglio:

LOMBARDIA: con l'aggiornamento del PRIA 2018 (D.G.R. n. 449/18), sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto, le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore in maniera permanente dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19.30 nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni della Lombardia). Inoltre sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare, le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore dal lunedì al venerdì (escluse quelle festive infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrosso e S. Giuliano Milanese). Sono previste peraltro esenzioni, tra cui quella per "i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la

UET
VI

panoramica delle

classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo).

EMILIA ROMAGNA: i divieti sono vigenti dal 1° Ottobre nei Comuni che hanno sottoscritto il PAIR 2020, e riguardano i veicoli diesel fino all'Euro 4 compreso, benzina fino all'euro 1e i ciclomotori pre-euro. Le limitazioni scattano dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre domeniche in caso di superamento per più di 4 giorni dei livelli di pm10 nell'aria. I divieti riguardano 30 città dell'Emilia-Romagna: 19 tra capoluoghi di provincia o comunque aree urbane con oltre 30 mila abitanti - Bologna, Castelfranco Emilia (Mo), Carpi (Mo), Cento (Fe), Cesena, Faenza (Ra), Ferrara, Forlì, Formigine (Mo), Imola (Bo), Lugo (Ra), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Riccione (Rn), Rimini, Sassuolo (Mo) - e gli 11 centri dell'agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa. ha aderito volontariamente all'accordo. Si prevedono deroghe per i veicoli che trasportano merci pericolose in regime ADR, per i furgoni isotermici o coibentati (con o senza gruppo refrigerante), riconosciuti idonei al trasporto di derrate in regime di temperatura controllata e per i trasporti postali.

PIEMONTE: l'entrata in vigore delle misure slitterà lievemente, stando a quanto riportato dal sito internet istituzionale, in attesa che i Comuni predispongano le ordinanze di divieto. Per i veicoli diesel, risulta che la delibera quadro della Giunta abbia stabilito il divieto di circolazione per tutto l'anno, per i diesel Euro 1 ed Euro2 (compresi quelli adibiti al trasporto merci di qualunque tonnellaggio) dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30.

VENETO: viene confermato il divieto per i veicoli diesel fino all'Euro 2 e a quelli a benzina fino all'Euro 1, per i quali il blocco era già in vigore negli anni scorsi, e sembrerebbe esteso il divieto ai diesel Euro 3, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, fino al 31 marzo 2019.

NUOVA SABATINI, IL MISE PUBBLICA IL MODULO DI RICHIESTA ONLINE

Sito web del ministero per lo Sviluppo Economico

Il ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito la nuova modulistica necessaria a presentare richiesta di contributo per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, ovvero il modello "Sabatini ter". Il nuovo modulo si può scaricare dalla sezione "Beni strumentali nuova Sabatini" del sito ufficiale MISE. Dovrà essere compilato in formato elettronico, come in passato, firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC all'indirizzo della banca o intermediario finanziario

Rifornimento a
prezzi convenienti!
Un sistema semplice
ed intelligente.

dkv-euroservice.com/low-cost-italia

*utilizzando il network a basso costo DKV

You drive, we care.

Risparmia fino a
20 cent/1*




(sceste tra quelle che hanno aderito all'iniziativa) alla quale l'azienda richiede il finanziamento. Nella sezione "Documenti utili" della homepage è disponibile l'elenco delle banche e degli intermediari che hanno aderito all'Addendum alla Convenzione tra il MISE, l'ABI e la Cassa depositi e prestiti. Ricordiamo che la Sabatini ter si rivolge alle micro e alle piccole-medie imprese ed è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero per facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Si tratta di un contributo collegato a un finanziamento ottenuto da una banca o intermediario finanziario, il cui am-

montare è determinato in misura pari al valore degli interessi, calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni, e di un importo uguale all'investimento, a un tasso annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (gli investimenti rientranti nella cosiddetta "industria 4.0").

Il termine per presentare le domande scadrà il prossimo 31 dicembre, salvo ulteriori proroghe. Ad oggi risulta ancora disponibile il 9% dello stanziamento effettivo. La Sabatini ter non può però coesistere con il contributo previsto per la rottamazione e contestuale acquisizione di veicoli a motore euro 6 di massa pari o superiore alle 11,5 ton, previsto dal decreto investimenti all'autotrasporto.

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1167	1182	1172	1198	1170	1201

Grosseto
42°46'20"N 11°06'32"E
17 x stazioni di servizio DKV



**Network esteso e capillare.
Pedaggio conveniente ed
efficiente. Prova la DKV CARD!**

dkv-euroservice.com



You drive, we care.

COSTI DI GESTIONE

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,4150	0,0250	0,0820	0,0480	0,0210	0,3030	0,1250	1,6690	0,9570	0,2250	2,8510
60.000	0,4330	0,4150	0,0250	0,0820	0,0320	0,0140	0,2020	0,1250	1,3280	0,6380	0,1500	2,1160
80.000	0,3250	0,4150	0,0250	0,0820	0,0240	0,0110	0,1520	0,1250	1,1590	0,4790	0,1130	1,7510
100.000	0,2600	0,4150	0,0250	0,0820	0,0190	0,0080	0,1210	0,1250	1,0550	0,3830	0,0900	1,5280

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti AdBlue	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,3890	0,0250	0,0820	0,0720	0,0590	0,3880	0,1340	1,9490	1,1260	0,2250	3,3000
60.000	0,5330	0,3890	0,0250	0,0820	0,0480	0,0390	0,2580	0,1340	1,5080	0,7510	0,1500	2,4090
80.000	0,4000	0,3890	0,0250	0,0820	0,0360	0,0290	0,1940	0,1340	1,2890	0,5630	0,1130	1,9650
100.000	0,3200	0,3890	0,0250	0,0820	0,0290	0,0240	0,1550	0,1340	1,1580	0,4510	0,0900	1,6990

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti


SETTEMBRE 2018

Il mese oggetto di osservazione è stato caratterizzato dall'ennesimo consistente rialzo del prezzo del gasolio, che sta sempre più assumendo le caratteristiche di un trend ascendente, contabilizzato sia in termini assoluti che di media ponderata con conseguente robusto aumento dei costi generali dell'impresa di autotrasporto. Le altre voci non hanno presentato variazioni rispetto al mese passato.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA